

## **Allegato**

Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" - Indirizzi regionali per il diritto allo studio per il triennio relativo agli aa.ss. 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.

## **Premessa**

La programmazione per il prossimo triennio in materia di diritto allo studio scolastico tiene a riferimento da un lato gli esiti del monitoraggio operato sugli anni scolastici precedenti, dall'altro le risorse presenti sul bilancio regionale.

Gli indirizzi per l'attuazione della L.R. 26/01 relativamente agli aa.ss. 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 hanno ad oggetto le seguenti tipologie di interventi:

- i servizi per l'accesso e la frequenza;
- la concessione di borse di studio;
- la concessione di contributi per i libri di testo;
- la realizzazione di interventi di rilevanza regionale.

Per gli interventi di arricchimento e di qualificazione dell'offerta formativa previsti al comma 1, lett. b) e comma 4 dell'art. 3, si conferma la collocazione all'interno della L.R. 12/03 ove sono previsti come strumento significativo per il rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nell'azione di sostegno agli studenti per il raggiungimento del successo formativo.

## **I risultati del triennio 2007-2009 di applicazione della L.R. 26/2001.**

I risultati del precedente triennio vengono di seguito illustrati, focalizzandosi sui dati più significativi relativi agli ambiti di intervento della legge negli anni scolastici di riferimento, nonché sul numero delle domande ammesse e sul relativo fabbisogno finanziario per quanto concerne le borse di studio e la concessione di contributi per i libri di testo.

Per quanto riguarda l'erogazione delle **borse di studio**, nell'a.s. 2007/2008 le risorse disponibili sono state destinate agli studenti dei primi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado per aiutarli nel periodo considerato più critico per la prosecuzione degli studi e favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, mentre nell'a.s. 2008/2009, a fronte di disponibilità residue di risorse regionali, il beneficio è stato esteso anche agli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado per sostenere il completamento del ciclo di studi.

Nell'a.s. 2009/2010, a fronte di un'area del disagio in forte espansione e nel quadro della crisi finanziaria i cui effetti hanno via via interessato una sempre più ampia fascia sociale, le borse di studio sono state erogate agli studenti dei cinque anni delle scuole secondarie di secondo grado e dei tre anni delle scuole secondarie di primo grado.

I beneficiari sono stati 10.434 nell'a.s. 2007/2008, 13.351 nell'a.s. 2009/2009 e 28.985 nell'a.s. 2009/2010.

Le risorse impiegate per la concessione delle borse di studio, che hanno soddisfatto la domanda di tutti gli aventi diritto, sono state:

- a.s. 2007/2008, pari a euro 6.598.908,00;
- a.s. 2008/2009, pari a euro 8.772.600,00;
- a.s. 2009/2010, pari a euro 12.228.415,00.

Per rispondere a tutte le richieste, la Regione ha fatto ricorso a risorse proprie, considerato che le risorse statali finalizzate allo scopo e destinate all'Emilia-Romagna sono rimaste invariate nel triennio considerato (in media ca. 4,7 milioni di Euro).

Per corrispondere alle finalità ed allo spirito della L.R. 26/01 e soddisfare quindi integralmente le domande, sono state pertanto assunte nel triennio le decisioni necessarie a rispettare le compatibilità del bilancio regionale:

- 1) sono state considerate prioritarie le situazioni socialmente più bisognose, concentrando tutte le risorse disponibili sui casi rientranti nella 1<sup>a</sup> fascia ISE - da 0 a 21.691,00 euro per un nucleo familiare di tre persone -;
- 2) i valori delle borse di studio sono stati determinati annualmente dal rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e le risorse disponibili.

Per dare attuazione a quanto stabilito nei precedenti Indirizzi, che, in considerazione della natura dell'intervento finalizzato a sostenere gli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizione economiche e residenti sul territorio regionale, hanno previsto una stretta connessione della concessione della borsa di studio anche ai risultati scolastici raggiunti, l'erogazione della borsa di studio è stata subordinata alla verifica del completamento dell'anno scolastico; è stata inoltre introdotta una borsa di studio di valore maggiorato del 25% rispetto al valore della borsa base, per gli studenti con una media, conseguita nell'a.s. precedente, uguale o superiore al sette. La borsa di importo maggiorato è stata erogata anche agli studenti disabili certificati ai sensi della normativa vigente, a prescindere dal requisito del merito.

Nella tabella seguente sono riportati i valori delle borse di studio erogate nel periodo considerato:

**BORSE DI STUDIO AA. SS. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010**

	TOTALE BENEFICIARI	SCUOLA FREQUENTATA	TOTALE BORSE	BORSA BASE		BORSA + 25%	
				N.	VALORE	N.	VALORE
A.S. 2009/2010	28.985	SEC. II GRADO	15.323	8.866	€ 540,00	6.457	€ 675,00
		SEC. I GRADO	13.662	6.664	€ 200,00	6.998	€ 250,00
A.S. 2008/2009	13.351	SEC. II GRADO		8.271	€ 600,00	5.080	€ 750,00
A.S. 2007/2008	10.434	TRIENNIO SEC. II GRADO		6.972	€ 584,00	3.462	€ 730,00

Per quanto riguarda i **libri di testo**, i beneficiari dei contributi sono stati 26.046 (a.s. 2007/2008), 24.247 (a.s. 2008/2009) e 25.867 nell'a.s. 2009/2010.

Le risorse impiegate per la concessione di contributi per i libri di testo, che hanno soddisfatto la domanda di tutti gli aventi diritto, sono state:

- a.s. 2007/2008, pari a euro 2.298.966,00
- a.s. 2008/2009, pari a euro 3.356.907,00
- a.s. 2009/2010, pari a euro 3.540.792,00.

Relativamente alle **altre tipologie di intervento** previste dalla L.R. 26/2001, si rileva che esse sono state tutte attivate e finanziate, con risorse regionali (sia per spesa corrente sia per spesa di investimento).

Le misure a favore del trasporto scolastico e della disponibilità dei servizi di mensa sono state indirizzate a dare continuità e maggiore incisività all'azione condotta in tali ambiti dagli Enti locali, cui compete istituzionalmente l'assicurare i servizi necessari per rendere effettivo il diritto allo studio.

Le modalità di concertazione e raccordo fra Regione, Province e Comuni e istituzioni scolastiche autonome,

introdotte nel sistema regionale dalla L.R. 26/01, sono da considerare comportamento consolidato in materia di diritto allo studio e di servizi disponibili sul territorio per tutti gli studenti, a supporto dell'accesso e della frequenza al sistema scolastico. A livello territoriale, peraltro, tali modalità di raccordo, di confronto e di consultazione con il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sono assicurate nell'ambito delle Conferenze Provinciali di Coordinamento previste dalla L.R. 12/03.

E' stata confermata l'attenzione posta dalla Regione, d'intesa con gli Enti locali, alle **azioni di controllo** svolte dagli enti erogatori in merito all'intervento di concessione delle borse di studio, con la finalità non solo di individuare le autocertificazioni mendaci, ma anche di produrre un effetto deterrente nei confronti dei potenziali trasgressori.

I controlli, operati direttamente dagli enti erogatori, come previsto dal D.Lgs. 109/98, sono stati di natura formale per verificare la corrispondenza dei dati ISEE dichiarati dai richiedenti con quanto presente nella banca dati INPS, la corrispondenza dei componenti il nucleo familiare con le risultanze delle certificazioni anagrafiche e la corrispondenza dei redditi dichiarati ai fini ISEE con le risultanze dell'anagrafe tributaria.

Oltre a tale modalità, è stata confermata per ciascun anno del triennio la procedura di controllo di natura sostanziale su un numero predefinito di casi, in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate per l'Emilia-Romagna. Tale azione è risultata molto significativa, in quanto il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate attribuisce particolare valenza ai controlli.

Premesso che per l'anno scolastico 2009/2010 gli esiti dei controlli non sono ancora disponibili, si segnala che nel periodo considerato i controlli formali svolti dagli enti erogatori sono stati 2692 ed hanno portato ad oggi all'individuazione di 278 situazioni irregolari, mentre i controlli sostanziali compiuti dagli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate hanno evidenziato ad oggi 55 situazioni irregolari su 765 sottoposte a controllo.

Infine, per quanto riguarda gli **interventi di rilevanza regionale**, ai sensi dell'art. 7, comma 2, nel triennio sono stati realizzati, attraverso la compartecipazione finanziaria, progetti che hanno riguardato il contrasto alla dispersione scolastica, l'integrazione scolastica di ragazzi disabili e di ragazzi stranieri, la diffusione dell'educazione alla cittadinanza, alla pace e ai diritti umani, la promozione della lettura e la valorizzazione delle eccellenze in ambito tecnico-scientifico. Si segnalano in particolare, per la caratteristica di azioni di sistema concordate in un

partenariato istituzionale fra Regione, Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e Ansas - ex IRRE Emilia-Romagna: il progetto Musica, per azioni di formazione e di didattica della musica, il progetto Scienze e Tecnologie, per la diffusione della cultura scientifica attraverso attività sperimentali, e il progetto Lingue per la divulgazione dell'educazione plurilingue, anche a sostegno dell'inserimento degli studenti stranieri.

### **Indirizzi per il diritto allo studio per gli aa.ss 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013**

Alla luce dei positivi risultati conseguiti nel triennio in scadenza, si ribadisce il ruolo di coordinamento generale e di programmazione svolto dalle Province, alle quali l'art. 7, c. 3 della L.R. 26/2001 attribuisce le risorse per l'attuazione degli interventi. La funzione di programmazione, peraltro, deve essere svolta, secondo quanto disposto all'art. 8, c. 2, con il concorso dei Comuni e delle istituzioni scolastiche del territorio di riferimento.

Tale scelta, volta anche alla semplificazione delle procedure gestionali ed amministrative, consente di ricomporre in un quadro unitario lo svolgimento di interventi che, pur se riconducibili a competenze di Enti diversi, spesso riguardano le medesime famiglie. Al tempo stesso, ciò assicura il migliore coordinamento dell'impiego delle risorse (regionali, statali e degli Enti locali), ottimizzandone l'utilizzo.

Le Province pertanto concordano la regolazione degli interventi a livello territoriale con i Comuni al fine di valorizzarne le competenze, nel rispetto delle attribuzioni di legge e dei principi di uniformità di trattamento e delle pari opportunità per i destinatari del diritto allo studio.

Per corrispondere ai citati principi, si ribadisce che qualora gli studenti interessati frequentino le istituzioni scolastiche dell'Emilia Romagna senza essere residenti sul territorio regionale, la competenza allo svolgimento delle procedure relative alla assegnazione di borse di studio ed alla concessione di contributi per i libri di testo è dell'Ente locale nel cui territorio insiste la scuola frequentata dallo studente. Tale previsione è necessaria in quanto la L.R. 26/2001 riconosce come destinatari dei benefici del diritto allo studio i residenti sul territorio regionale; i benefici finanziati anche con risorse statali, quali borse di studio e contributi per i libri di testo, devono essere tuttavia attribuiti a tutti gli aventi diritto, pertanto anche agli studenti residenti in regioni diverse dall'Emilia-Romagna, che - nel quadro della propria legislazione in materia di diritto allo studio - applichino il criterio della frequenza (con la conseguenza che, diversamente, lo studente rimarrebbe escluso sia in Emilia-Romagna sia nella regione di

residenza). Le intese raggiunte sul territorio fra gli Enti locali in merito alla gestione dei vari interventi dovranno pertanto tenere conto anche di tali fattispecie.

Per quanto infine riguarda gli interventi di supporto all'inserimento scolastico degli studenti disabili, si ribadisce che tali interventi vanno realizzati nel quadro degli Accordi di programma di cui alla legislazione vigente, come stabilito all'art. 5 della L.R. 26/01 e che, per quanto attiene alle risorse finanziarie da dedicare a tali azioni, è evidente l'esigenza che, oltre alle risorse che le Province destineranno ai Comuni in base ai finanziamenti regionali, i Comuni finalizzino a tali interventi ulteriori risorse che si rendano disponibili.

### **Determinazione criteri per la ripartizione delle risorse alle Province**

Si determinano di seguito i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 26/2001. Le annualità 2010, 2011 e 2012 saranno gestite secondo i presenti indirizzi, nel quadro delle disponibilità che saranno evidenziate anno per anno dai relativi stanziamenti del bilancio regionale.

L'attribuzione delle risorse alle Province per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 26/01 tiene conto:

- a) in riferimento ai servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio (spesa corrente) ex art. 3, comma 1, lettera a) numero 3, dell'assegnazione dell'a.s. precedente, del numero di alunni trasportati e del costo medio regionale del servizio per alunno;
- b) in riferimento alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo ex art. 3, comma 1, lettera a), numero 1, della spesa ammissibile, come risultante dal consuntivo dei Comuni dei diversi territori provinciali e del rapporto fra fabbisogno complessivo e disponibilità;
- c) in riferimento ai servizi mensa, di trasporto e facilitazioni di viaggio, ai servizi residenziali ed ai servizi e sussidi individualizzati per soggetti in situazione di handicap (spesa di investimento) ex art. 3, comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4, e 5, riservato prioritariamente all'acquisto di mezzi, ausili didattici ed attrezzature fisse, specificamente finalizzati ad agevolare l'inserimento di soggetti in situazione di handicap, - spesa di investimento - dell'assegnazione dell'a.s. precedente, del numero degli alunni iscritti e degli alunni in situazione di handicap;

- d) in riferimento alle borse di studio ex art. 4, della spesa ammissibile, come risultante dal fabbisogno a consuntivo comunicato dagli Enti locali, rapportata allo stanziamento di risorse statali e regionali - spesa corrente - rese disponibili anno per anno sul bilancio regionale;
- e) in riferimento agli interventi ex art. 3, c. 1, lett. b), del numero degli alunni iscritti, del numero degli alunni stranieri e degli alunni in situazione di handicap. Le progettazioni, proposte da reti di scuole, significative per l'ambito territoriale interessato e aventi le caratteristiche delle migliori prassi da diffondere sul territorio, vanno indirizzate ad azioni di sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento agli interventi di inserimento scolastico degli studenti in situazione di handicap, di qualificazione dell'offerta formativa e di positiva integrazione degli studenti stranieri.

Per la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, disciplinati dall'art. 7, comma 2, la Regione può approvare, altresì, previa esecuzione di apposita istruttoria tecnica, i progetti presentati corredati, sotto il profilo contabile, dai relativi quadri economico-finanziari riportanti le tipologie di spesa e le fonti di finanziamento previste a copertura degli interventi. La Regione, in fase di approvazione degli interventi, potrà procedere al relativo finanziamento ponendo a totale carico del bilancio regionale la spesa prevista o, in concorso con altri soggetti, compartecipando alla copertura delle spese preventivate. Gli interventi, per beneficiare dei finanziamenti, devono rientrare nelle finalità della legge medesima e corrispondere ai seguenti criteri:

- avere impatto nel contesto educativo, sociale e culturale del territorio di riferimento anche in termini di riproducibilità e di diffusione;
- prevedere il coinvolgimento di un rilevante numero di soggetti, con priorità per le istituzioni scolastiche;
- sperimentare azioni innovative quanto a metodologie, strumenti, contenuti o tipologia di utenti.

### **Borse di studio**

La concessione delle borse di studio è intervento cardine della strategia regionale per il diritto allo studio. In ragione tuttavia delle difficoltà finanziarie che segneranno anche le risorse regionali nel triennio in considerazione, si ritiene opportuno assumere un indirizzo prudenziale nell'individuare i segmenti scolastici cui indirizzare il beneficio.

Confermando che, in considerazione della natura dell'intervento, finalizzato a sostenere gli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale, la concessione della borsa di studio viene strettamente connessa anche ai risultati scolastici raggiunti, le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio regionale per la concessione delle borse di studio saranno annualmente concentrate sulle annualità ritenute più critiche per la prosecuzione degli studi, al fine di favorire gli studenti nell'assolvimento dell'obbligo scolastico e nel completamento del percorso formativo.

Si ribadisce altresì che per i frequentanti i corsi di formazione professionale tutte le spese relative all'accesso ed alla frequenza sono già a carico delle risorse del Fondo Sociale Europeo, le cui regole stabiliscono la gratuità a favore degli allievi; gli stessi, pertanto, non potranno essere beneficiari delle borse di studio.

Al fine di perseguire l'equità di trattamento a favore degli aventi diritto alla borsa di studio su tutto il territorio regionale, si stabilisce che le condizioni per raggiungere standard di uniformità sono deliberate dalla Giunta regionale, previo confronto con gli Enti Locali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 5 della L.R. 26/2001, con particolare riferimento alle modalità ed ai contenuti dei bandi da emanarsi a livello locale. Di tale deliberazione la Giunta regionale darà preventiva comunicazione alla competente Commissione assembleare.

### **Criteri per la determinazione delle condizioni economiche**

Ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, le condizioni economiche delle famiglie vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e al DPCM 106/01, di attuazione della L. 62/00.

In particolare, in analogia con quanto disposto dall'art. 3 del citato D.P.C.M. 106/01, le soglie di reddito netto per un nucleo familiare di tre persone stabilite ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.R. 26/01 sono incrementate del quaranta per cento al fine della corrispondenza all'Indicatore della situazione economica di un nucleo familiare di identica numerosità.

In tale logica, pertanto, la situazione economica annua non superiore a 15.493,71 Euro netti per un nucleo familiare di tre persone corrisponde ad un Indicatore della Situazione Economica (ISE) pari a Euro 21.691,19.

Per accedere ai benefici di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. 26/01, pertanto, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente non potrà essere superiore a Euro 10.632,94.

ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attività finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle condizioni particolari che rendono il calcolo più vantaggioso.

---

#### SCALA DI EQUIVALENZA

---

N° Componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Per istruzioni più dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e della composizione del nucleo familiare, si rimanda in ogni caso alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla "Guida alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica" pubblicata in allegato

al DPCM 18 maggio 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2001.

Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari. Tali controlli, che dovranno essere rivolti ad un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, potranno essere svolti in accordo con l'Amministrazione finanziaria. Al fine di rendere omogenei ed efficaci tali adempimenti su tutto il territorio, la Regione - visti i positivi riscontri derivanti dall'attività di controllo sostanziale svolta dall'Agenzia regionale delle Entrate nel triennio precedente in virtù di appositi accordi - assumerà ulteriori iniziative volte ad assicurare la prosecuzione di tale collaborazione.

In riferimento alle fasce di reddito di cui alla legge regionale 26/2001, art. 4, commi 2, 3 e 4, eventuali deliberazioni e variazioni introdotte dalla Giunta regionale sono preventivamente comunicate alla competente commissione assembleare.